

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA CTG – 2000

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela giudiziaria

ROLAND, alle condizioni indicate in polizza, garantisce al Contraente la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendone le spese necessarie per tale difesa (tutela giudiziaria).

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni particolari e speciali; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombente;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 nella sua versione applicabile;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art.11 CTG 2000;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi.

Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
- (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
- (4) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 c.c.).

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si proroga tacitamente di volta in volta per un anno se la durata originariamente concordata è minore di due anni e di volta in volta per due anni, se la durata inizialmente concordata è di due anni o superiore ai due anni.

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria,

Nel caso di persona fisica:

per interdizione o inabilitazione.

Per i sinistri insorti sino a tale momento ROLAND rimane obbligata.

- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 c.c.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno - verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.
- (4) In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo / aumento / diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio

da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod.Civ. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.

- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND può, dal verificarsi di tale evento, richiedere un premio maggiore.

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale ecc.) e questi effettivamente cambiassero, questo subirà un adeguamento, dopo la decorrenza di ogni anno assicurativo, come segue: il Contraente dovrà pertanto fornire a ROLAND, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.
- (2) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, ROLAND - in caso di sinistro – ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il Contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate.

- (1) L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione del Contraente o di una persona coassicurata.
- (2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente principale. Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 Esclusioni

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
- (a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
 - (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
 - (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
 - (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
 - (f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;

- (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo;
 - (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
 - (i) arbitrati;
 - (j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
 - (k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
 - (l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
 - (m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
 - (n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
 - (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
 - (p) vertenze e controversie con ROLAND riguardanti polizze stipulate con la stessa.
- La copertura assicurativa non include il pagamento di:
- (q) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (r) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - (s) spese per risolvere una controversia senza che ROLAND abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.

- (2) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati alla ROLAND dodici mesi dopo il termine della polizza.

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di Euro 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

Art. 12 Indennizzo

ROLAND paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro

- (1) Si intende quale sinistro:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

- (2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità della polizza.

Ad esclusione di pretese relative a diritti al risarcimento del danno, salvaguardia di interessi giuridici in procedimenti penali e pretese o opposizioni a sanzioni amministrative, non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri intervenuti nei primi tre mesi dopo l'inizio della polizza.

- (3) Si intende quale sinistro unico:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- (1) Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro alla ROLAND entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di un eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art.15 par.1 CTG 2000).

L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.

Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, ROLAND si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge e quindi, ad esclusione di:

- spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno;
- spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente;
- spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione e per il raddoppio dei costi delle attività.

- (3) Se il Contraente non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND - su richiesta del Contraente - a nominare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi. ROLAND non risponde per l'attività di tale Avvocato.

Art. 15 Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, ROLAND si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di risolvere in modo bonario la controversia.

Qualora questo tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell'Assicurato, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art.14 CTG 2000. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.

- (2) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (3) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente l'art. 15, par. 2.
- (4) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d'intesa con ROLAND (art.3).
- (5) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (6) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:
- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
 - (b) fornire a ROLAND su richiesta informazioni sullo stato della pratica;
 - (c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:
 - aa) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione di ROLAND;
 - bb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
 - cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.
- (7) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:
se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 6, ROLAND non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.
- (8) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto da ROLAND.
- (9) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Il Contraente è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

Art. 16 Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione- adeguamento della copertura di capitale, indennizzi e premi

- (1) La copertura di capitale, i pagamenti assicurati degli indennizzi e i rispettivi premi vengono determinati sulla base "dell'indice dei prezzi al consumo", ovvero sulla base della pubblicazione dell'ISTAT (Istituto centrale per le statistiche). In questo ambito vale:
 - (a) Base di partenza e fondamento per l'adattamento durante l'anno (calendario) è l'indice del mese di settembre dell'anno precedente.
 - (b) Alla scadenza del premio annuale, in caso di una variazione maggiore di 10 punti (in alto o in basso), rispetto all'indice di partenza - oppure un valore corrispondente - le somme a copertura, gli indennizzi assicurati e i relativi premi andranno adattati in modo proporzionale.

(c) Aumenti o diminuzioni avranno validità dalla scadenza del premio annuale.

- (2) Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione la somma di copertura, gli indennizzi assicurati e i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente sia ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per la somma di copertura, per gli indennizzi assicurativi e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto. In caso di un eventuale ritardo o interruzione di pubblicazione degli indici, l'assicurazione propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la possibilità di rinunciare alla proposta di adattamento.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Art. 23 Foro competente

Foro esclusivamente competente è Milano o nei casi specifici, qualora Contraente sia un consumatore, il luogo di residenza del medesimo.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP